

# COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del 05.09.2025

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. ART. 79 CCNL DEL 16.11.2022. INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Il **05.09.2025**, alle ore 12.45, presso il **COMUNE DI FALOPPIO**.

Previa l'osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Componente	Presente/ Assente	Componente	Presente/ Assente
PRESTINARI GIUSEPPE	P	BIZZANELLI IRIS	P
FLOR ANNA	P	DELLACA' MARIO	P
LAMPREDA PAOLO	P		

PRESENTI 5

ASSENTI 0

Partecipa la Segretaria Comunale Dr.ssa **GIORDANI LUCIA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PRESTINARI GIUSEPPE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. ART. 79 CCNL DEL 16.11.2022. INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE**

*Dato atto che la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Google Meet, secondo quanto stabilito dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del comune di Faloppio in modalità telematica, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2025;*

**LA GIUNTA COMUNALE**

DATO ATTO che i componenti della Giunta hanno partecipato alla seduta con modalità telematica, attraverso la piattaforma Google Meet e che sono state rispettate le previsioni di cui al Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del comune di Faloppio in modalità telematica, e specificamente:

- Sono presenti il Sindaco Giuseppe Prestinari e gli Assessori Mario Dellaca' e Anna Flor presso la sede comunale, mentre l'Assessore Paolo Lampreda, l'Assessore Iris Bizzanelli e la Segretaria Comunale partecipano a distanza;
- la seduta si intende tuttavia effettuata in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali;
- tutti gli assessori sono identificati con certezza dal Segretario Comunale verbalizzante;
- durante la seduta tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;
- le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati hanno garantito un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni e un adeguato livello di sicurezza del sistema;
- l'adunanza si è svolta regolarmente e pertanto è possibile constatare e proclamare i risultati della votazione palese;

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
  - RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022;
  - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 79, commi 2 e 3, del CCNL 16.11.2022;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rappresenta materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

CONSIDERATO, pertanto, che in sede di costituzione definitiva delle risorse decentrate da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria le stesse non potranno eccedere il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 quantificato in € 21.733,28;

VISTO l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28.06.2019, n. 58 che testualmente dispone: *“[...] Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

VISTO il D.M. 17 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA la circolare esplicativa del predetto Decreto Ministeriale emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ove si specifica che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel periodo di vigenza dell'art. 33 del d.l. 34/2019;

VISTA la recente deliberazione n. 134/2021 della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti secondo cui: *“la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019. [...] In tale ottica, le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nella parte in cui determinano la consistenza delle unità di personale nell'anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31.12.2018 dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell'anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, appaiono senz'altro condivisibili ed estensibili anche alla determinazione dell'adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell'ente locale”*;

CONSIDERATO che la consistenza del personale del comparto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2018 risulta essere di 8 unità e che dalla verifica a consuntivo dei dati relativi alla consistenza media del personale per l'anno 2024 scaturenti dai dati rinvenibili dal conto annuale dei relativi anni e nonché delle previsioni per l'anno 2025 al 31.12.2024 il personale in servizio

risulta essere di 11 unità e che, pertanto, è possibile incrementare il fondo per il salario accessorio per € 8.149,98;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 14.03.2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla l. 09.05.2025, n. 69, dispone che: *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.06.2025 che fornisce indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 25/2025;

CONSIDERATO che ai sensi della citata nota il Comune di Faloppio potrebbe incrementare la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate per un importo pari a € 29.837,46, pari al 48% del monte salari 2023 decurtato dal valore della componente stabile del fondo dell'anno 2025 (€ 25.914,74) e dell'importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all'anno 2025 (€ 32.334,75);

DATO ATTO che per l'anno 2025 si ritiene di non applicare alcun incremento dal momento che il Comune di Faloppio ha in programma diverse assunzioni di personale (all. “B”), ma si riserva di verificare nuovamente l'attuabilità di detta disposizione e l'applicazione dell'eventuale incremento a partire dall'anno 2026, dopo aver verificato il rispetto del tetto della spesa del personale a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2024 e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2025-2027, tali vincoli saranno rispettati anche per predette annualità;
- nell'anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2025-2027 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICHIAMATI i sotto elencati provvedimenti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 5.09.2025, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3 e 8, comma 2, del CCNL 16.11.2022, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 2.04.2025, che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, contenente la dotazione organica, il piano del fabbisogno del personale per tale periodo e ha effettuato la ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, verificando che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumerarietà;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 5.09.2025 di modifica del P.I.A.O e approvazione del fabbisogno del piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027;

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 27.02.2025, con cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione Semplificato e Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025/2027, con annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare;
- determinazione n. 358/29 del 23.07.2025 di Costituzione della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2025;

DATO ATTO che la costituzione delle risorse stabili è regolata dall'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c) del CCNL 21.05.2018, nonché dagli aumenti disposti dal comma 1 lettere b) e c) e comma 1bis) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, con la specifica che questi ultimi come previsto dal comma 5 del medesimo articolo esulano dal limite disposto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

CONSIDERATO che lo stanziamento delle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 del CCNL 16.11.2022 è rimesso alle singole amministrazioni secondo le proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di contenimento del salario accessorio definito art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 257831 del 18.12.2018 che, tenendo conto dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia, riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ed in particolare le seguenti risorse:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte;
- compensi ISTAT;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011;
- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017;

VISTO l'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 che prevede: *"[...] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla 6 partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione"*;

RITENUTO di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di incrementare le somme derivanti da specifiche destinazioni di legge e destinate al fondo per le risorse decentrate variabili l'anno 2025, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c). del CCNL del 21.05.2018 a titolo di:

- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 nel rispetto dei limiti di Legge;
- compensi ISTAT derivanti da indagini statistiche periodiche e permanenti (art. 1, comma 232, della Legge n. 205/17 ed art. 70-ter CCNL 21.05.2018);
- compensi derivanti dagli introiti delle sanzioni del C.d.S. ai sensi dell'art. 208, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 285/1992 per il finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento dei servizi di controllo mirati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione;
- compensi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018;

CONSIDERATO che:

- il comma 2, lett. b) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 permette la possibilità, in sede di contrattazione integrativa e ove nell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di integrare le risorse variabili sino ad un importo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 (€ 2.545,50), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- il comma 3 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 consente di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse destinare alle politiche retributive e al fondo per le elevate qualificazioni, in una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (€ 475,37);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022 le somme destinate al fondo delle risorse accessorie per effetto dell'applicazione del comma 3 del medesimo articolo superano il limite di cui all'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017 ed è pertanto necessario attuare una decurtazione delle risorse soggette a tale limite per € 781,06;

EVIDENZIATO che non ci sono economie dell'anno 2024 da riportare sul 2025 a titolo di somme non utilizzate e finanziate dalla parte stabile delle risorse decentrate;

CONSIDERATO che il totale del fondo per la retribuzione di posizione di risultato per il personale incaricato di elevata qualificazione ammonta per l'anno 2025 ad € 70.415,39;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica un indirizzo in merito agli obiettivi e alle priorità da conseguire nella fase negoziale con le parti sindacali, che tenga necessariamente conto del contesto economico finanziario di questo Ente al fine di quantificare le risorse, coniugando il miglioramento dell'efficienza dei servizi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;

RITENUTO di dare mandato alla delegazione di parte pubblica formulando quindi le seguenti direttive:

- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse e dei differenziali stipendiali corrisposti, per il pagamento delle indennità di rischio – disagio, compensi specifiche responsabilità, indennità servizio esterno Polizia Locale, maggiorazione lavoro festivo, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati. Peraltro i compensi sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi nella misura percentuale del 100% e all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili dei Settori e Servizi, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati;

- rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti normativi e contrattuali;

RITENUTO di dover prendere atto della quantificazione delle risorse e di quantificare l'entità delle risorse variabili così come indicato nel citato prospetto allegato (all. "A");

DATO ATTO che la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni inserite a bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 dal Revisore dei Conti, verbale n. 18 del 5.09.2025, allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, autorizzando la stessa alla definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica, del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, come in premessa indicato;
3. Di dare atto che il fondo complessivo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) relativo all'anno 2025 resta quantificato in complessivi € 36.304,53.=, di cui € 25.914,74 di risorse stabili ed € 10.389,79.= di risorse variabili;
4. Di prendere atto della quantificazione delle risorse stabili da destinare, con effetto dal 1° gennaio 2025, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività come da allegato "A" predisposto dal responsabile del servizio finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. Di quantificare la nuova entità delle risorse variabili così come indicato nello stesso prospetto allegato;
6. Di autorizzare la delegazione di parte pubblica alla contrattazione dell'accordo secondo la quantificazione del suddetto fondo.

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to PRESTINARI GIUSEPPE

LA SEGRETARIA COMUNALE  
F.to GIORDANI LUCIA

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18.09.2025 e vi rimarrà affissa fino al giorno 03.10.2025.

Lì, 18.09.2025

LA SEGRETARIA COMUNALE  
F.to GIORDANI LUCIA

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 11.09.2025

LA SEGRETARIA COMUNALE  
DOTT.SSA GIORDANI LUCIA

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05.09.2025**

[ X ] perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 D. L.vo 267/2000;  
[ ] decorso il termine di cui all'art.134, comma 3, del D. L.vo 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,

LA SEGRETARIA COMUNALE  
F.to GIORDANI LUCIA

---

---